

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....Presidente

Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario per le controversie in  
cui sia parte un consumatore

Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 19.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha dedotto con il ricorso, presentato il 30 novembre 2009, che la Banca non aveva ancora provveduto alla cancellazione dell'ipoteca, secondo quanto prescritto dall'art. 13, co. 8 sexies e segg., d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con legge 2 aprile 2007, n. 40, pur essendo stato il mutuo estinto da oltre sedici mesi.

La Banca in sede di controdeduzioni ha fatto presente di aver provveduto alla cancellazione con formalità del 29 dicembre 2009 e che il ritardo è stato determinato da difficoltà insorte nell'individuazione del numero progressivo identificativo dell'unità immobiliare oggetto della garanzia ipotecaria.

La ricorrente, pur dichiarandosi soddisfatta delle attività svolte dalla Banca, ha chiesto il rimborso della somma anticipata quale contributo alle spese della procedura.

Essendo ormai venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, ricorrono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'evidente fondatezza della doglianza formulata dalla ricorrente induce il Collegio a porre a carico della Banca,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo il criterio della soccombenza “virtuale”, l’obbligo di rimborsare alla ricorrente la somma di venti euro (€ 20,00) anticipata quale contributo alle spese della procedura.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che l’Intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) a suo tempo versati quale contributo alle spese di procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE